

CIRCOLARE N. 7/2018

del 15 novembre 2018

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONI E NOVITÀ IVA PREVISTE DAL DECRETO FISCALE 2019

Il Decreto Legge n. 119/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, prevede alcune semplificazioni e altre novità in materia IVA.

Il Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 24 ottobre 2018.

ART. 10 “Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica”	<p>Per il primo semestre 2019, è prevista un'attenuazione degli effetti sanzionatori quando la fattura elettronica è emessa anche se tardivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Non si applicano sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell'IVA di periodo – Le sanzioni sono ridotte dell'80 % se la fattura elettronica è emessa entro il termine di liquidazione del periodo successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
ART. 11 “Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture”	<p>Per le fatture immediate (sia elettroniche sia cartacee) emesse <u>a partire dall'1 luglio 2019</u>, è prevista la possibilità che l'emissione avvenga entro dieci giorni dall'effettuazione delle operazioni documentate. Nulla cambia in merito all'esigibilità dell'imposta e alla conseguente liquidazione. Tra i dati obbligatori ex art. 21 del DPR 633/1972 andrà però indicata la data di effettuazione dell'operazione (diversa dalla data di emissione).</p>
ART. 12 “Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse”	<p><u>Registro IVA vendite</u>: viene fissato al 15 del mese successivo a quello di <u>effettuazione dell'operazione</u> il nuovo termine di registrazione entro cui annotare le fatture emesse. Resta ferma l'eccezione prevista per le operazioni di “cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente” di cui all'art. 21, comma 4, lett. b) del DPR 633/1972: sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.</p>
ART. 13 “Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti”	<p><u>Registro IVA acquisti</u>: viene abrogato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive.</p>

WWW.CARNELUTTI.COM

NEW YORK

551 Madison Avenue, New York
 NY 10022
 Tel: +1 212 391 4400
 Fax: +1 212 391 2035
 info@aemcarnelutti.com

MILANO

Via Principe Amedeo, 3
 20121 Milano
 Italia
 Tel: + 39 02 65585 1
 Fax: + 39 02 65585 585
 C. F. e P. IVA 12293530155

ROMA

Via Condotti, 91
 00187 Roma
 Italia
 Tel: + 39 06 69670 1
 Fax: + 39 06 69295 278

ART. 14 “Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA”	<p>In considerazione dei nuovi termini concessi per l'emissione della fattura e dei termini di recapito della fattura elettronica, è consentito a cessionari e committenti di esercitare, <u>entro il giorno 16 di ciascun mese</u>, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.</p> <p>È richiesta unicamente la condizione che la fattura sia stata recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata.</p>
ART. 17 “Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”	<p>È disposto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in luogo dell'attuale opzione, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 (commercio al minuto ed attività assimilate):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a € 400.000 - Dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri <p>Il regime opzionale resta in vigore, per il periodo di imposta 2019, per i contribuenti che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2018.</p>
ART. 20 “Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi”	<p>L'istituto del gruppo IVA viene esteso ai Gruppi Bancari Cooperativi.</p>

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.